

## I TERMINI PER L' ISCRIZIONE AL SISTRI

Di Bernardino Albertazzi

Il presente articolo costituisce estratto del volume: **“IL NUOVO SISTRI- Come cambiano il M.U.D.,i registri e i formulari”** Di Bernardino Albertazzi (Ed.Maggioli, marzo 2010)

### Termini di iscrizione per il primo gruppo

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 17 dicembre 2009 “Modalità di iscrizione al SISTRI”, come modificato dal d.m. 15 febbraio 2010, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 2, cioè:

- 1) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di rac-colta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizza-zione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
- 2) le imprese e gli enti, con più di cinquanta dipendenti, produt-tori iniziali di rifiuti non pericolosi, provenienti da lavorazio-ni industriali, da lavorazioni artigianali; da attività di recu-pero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla de-purazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 3) i commercianti e gli intermediari;
- 4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati ;
- 5) le imprese iscritte all'Albo Gestori di cui all'articolo 212, com-ma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
  
- 6) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  
- 7) i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10 , del decreto SI-STRI; cioè: *a*) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;  
*b*) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o del-l'impresa che effettua il successivo trasporto;
- 8) i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania,

aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro il 31 marzo 2010.

L'art. 3 del d.m. 15 febbraio 2010 chiarisce ulteriormente un punto che sembrava già sufficientemente chiaro prima del nuo-vo d.m. e cioè che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di “rifiuti speciali derivanti dalla attività di recupero e smalti-mento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque re-flue e da abbattimento di fumi”, sono tenuti ad iscriversi al SI-STRI anche come produttori, indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro il 31 marzo 2010.

### **Termini di iscrizione per il secondo gruppo**

I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), cioè:

- 1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- 2) i produttori iniziali, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti, di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazio-ni industriali, da lavorazioni artigianali; da attività di recu-pero e smaltimento di rifiuti, nonché i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla de-purazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*), del decreto legislativo n. 152 del 2006

aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso tra il giorno 15 marzo 2010 ed il 29 aprile 2010.

Una volta decorsi i termini sopra indicati i soggetti “di nuova costituzione”, cioè gli enti o le imprese che sono stati costituiti dopo l'entrata in vigore del d.m. 17 dicembre 2009, sono obbli-gati ad iscriversi allo stesso prima di dare avvio alle rispettive attività.

Le modalità di iscrizione al SISTRI sono descritte nell'Allegato IA al d.m. 17 dicembre 2009.